



Dall'Unione Europea una spinta verso regole comuni per la tassazione dei gruppi di imprese



Con la proposta di Direttiva n. *COM(2023) 532 final* del 12 settembre 2023 (conosciuta anche come “BEFIT”, acronimo di “*Business in Europe: Framework for Income Taxation*”) torna d'attualità il progetto europeo di introdurre un codice unico per la tassazione dei gruppi di imprese.

L'iniziativa nasce dalla constatazione che non esistono ancora norme comuni per calcolare il reddito imponibile delle imprese che operano nell'Unione Europea; di conseguenza i gruppi di imprese devono rispettare fino a 27 diversi sistemi fiscali nazionali per operare all'interno del mercato unico.

Ebbene, la complessità e le discrepanze nell'interazione tra i diversi sistemi fiscali creano disparità di condizioni e aumentano l'incertezza fiscale e i costi di adempimento fiscale per le imprese che operano in più di uno Stato membro. Ciò ha un effetto negativo sul funzionamento del mercato interno europeo, in quanto scoraggia gli investimenti transfrontalieri e pone le imprese dell'Unione in una posizione di svantaggio, in termini di concorrenza, rispetto alle imprese che operano in altri mercati di dimensioni comparabili.

In tale ottica, la Commissione Europea intenderebbe proporre un framework comune per la determinazione e l'imposizione del reddito dei grandi gruppi che operano nel territorio di più Stati membri, le cui disposizioni, se approvate, potrebbero applicarsi a partire dal 1° luglio 2028. A tal riguardo, rientrerebbero nell'ambito applicativo della BEFIT i gruppi di imprese con ricavi consolidati almeno pari a 750 milioni di Euro (come ai fini della Global Minimum Tax), limitatamente al sottoinsieme di entità localizzate nel territorio dell'Unione Europea e partecipate, direttamente o indirettamente, per almeno il 75 per cento del capitale.

Più in dettaglio, la proposta prevederebbe l'aggregazione delle basi imponibili delle singole società - previa applicazione di specifiche variazioni fiscali - in capo alla controllante capogruppo, consentendo la compensazione transfrontaliera di utili e perdite fiscali. A tali fini, il punto di partenza per la determinazione della



base imponibile sarebbe il risultato d'esercizio indicato nel bilancio della singola società e utilizzato per la redazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo, redatto secondo i principi contabili di uno Stato membro dell'UE o secondo gli IAS/IFRS.

Una volta determinata la base imponibile aggregata, ai fini della ripartizione dei diritti impositivi tra gli Stati membri, la proposta di Direttiva prevederebbe l'allocazione, alle singole entità del gruppo, della quota di reddito di rispettiva spettanza, sulla base di un coefficiente volto a tener conto dell'incidenza delle basi imponibili trasferite rispetto al reddito totale di gruppo. In particolare, tale coefficiente sarebbe individuato nel rapporto fra (i) il reddito medio degli ultimi tre periodi d'imposta del singolo membro del gruppo e (ii) il reddito totale di gruppo.

In aggiunta, l'entità controllante capogruppo presenterebbe un'unica dichiarazione dei redditi per l'intero gruppo BEFIT presso la propria amministrazione finanziaria, che la trasmetterebbe alle altre autorità fiscali degli Stati membri ove sono localizzate le entità controllate.

Infine, ai fini della disciplina sul transfer pricing, le società appartenenti al gruppo BEFIT beneficerebbero di una maggiore certezza fiscale qualora, a causa delle loro operazioni interne al gruppo, le loro spese o i loro redditi rimarrebbero entro un limite di aumento inferiore al 10 per cento rispetto alla media dei tre esercizi fiscali precedenti. In tale ipotesi, le Amministrazioni finanziarie competenti degli Stati membri assumerebbero che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT, da parte di uno specifico membro del gruppo BEFIT, sia conforme al principio di libera concorrenza, senza quindi alcun rischio di contestazione e ripresa a tassazione.

Angelo Bonisconi
angelo.bonisconi@cbalex.com

Luca Vitale
luca.vitale@cbalex.com



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979541
E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com

